

Codice A1816B

D.D. 15 aprile 2026, n. 681

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7880 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione del Rio Gambasca a monte e a valle della del ponte della SP117, in Comune di Gambasca (CN) - Richiedente: Comune di Gambasca.



ATTO DD 681/A1816B/2026

DEL 15/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7880 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione del Rio Gambasca a monte e a valle della del ponte della SP117, in Comune di Gambasca (CN) – Richiedente: Comune di Gambasca

Premesso che:

- in data 17/02/2026 con nota assunta al prot. n. 8594 il Comune di Gambasca ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per per interventi sul Rio Gambasca a monte e a valle della del Ponte della SP 117, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Samuele Rancurello (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo), costituiti dai seguenti files:

Elab1_Relazione illustrativa.pdf.p7m, Elab2_ Paesaggistica.pdf.p7m, Elab3_Relazione Idraulica.pdf.p7m,

Elab4_PDM.pdf.p7m, Elab5_PdS.pdf.p7m, Elab6_CME.pdf.p7m, Elab7_Manodop.pdf.p7m,

Elab8_EP.pdf.p7m, Elab9_QE.pdf.p7m, Elab10_Disciplinare.pdf.p7m, TAVOLA 1.pdf.p7m,

TAVOLA 2.pdf.p7m, TAVOLA 3.pdf.p7m, TAVOLA 4.pdf.p7m, TAVOLA 5.pdf.p7m, TAVOLA 6.pdf.p7m,

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ubicato nel tratto compreso tra il mappale 67 del Foglio n. 4 e il mappale 293 del Foglio n. 1 e presso il mappale 393 del Foglio n. 1 de C.T. del Comune di Gambasca, e consistente nell'esecuzione di:

1. realizzazione di una difesa spondale in sinistra orografica, a valle delle case Bernardi, per uno sviluppo di circa 25 m. La parte interrata delle scogliere in progetto sarà costituita da un dado di fondazione di larghezza 200 cm e approfondimento 150 cm. Il paramento del manufatto sarà realizzato in blocchi di cava e avrà un'altezza media di 200 cm circa. La parte fuori terra della scogliera avrà una larghezza di 200 cm alla base e di 120 cm in testa. A monte è previsto un

risvolto della scogliera all'interno delle sponde per favorire il raccordo dei filetti fluidi all'interno dell'alveo inciso e impedire lo scalzamento della struttura ad opera della corrente, a valle si prevede il ripristino di una soglia in pietrame esistente mediante ricucitura e ricollocamento dei blocchi per un volume pari a $V = 8 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 32 \text{ mc}$;

2. protezione di un tratto di sponda in sinistra, eroso dalla corrente, mediante posa di massi ciclopici reperiti in alveo, per una lunghezza di circa 20 m. Il volume complessivo del materiale movimentato è pari a $V = 6 \text{ mc/m} \times 20 \text{ m} = 120 \text{ mc}$. La difesa spondale avrà una fondazione di 2m x 1 m e una larghezza del paramento di 2 m alla base e 1,2 m in testa (altezze media del manufatto 2,5 m).
3. pulizia dell'alveo con taglio della vegetazione su una superficie di circa 5600 mq.

Considerato che:

- con nota prot. n. 17540 /A1816B del 13/04/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2026;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Gambasca;

- per le opere in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che deve essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici il Comune di Gambasca a realizzare i lavori di sistemazione del Rio Gambasca a monte e a valle della del ponte della SP 117, in Comune di Gambasca (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. i lavori di taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'intervento di taglio dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
 - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
 - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- c. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale o con le opere di protezione già esistenti, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
 - le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- d. la movimentazione dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- g. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- h. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, per il recupero della fauna ittica;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il

Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- l. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- n. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- o. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- p. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- q. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- r. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- s. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- t. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino,

secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Geol. Antonio Pagliero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba